

COMUNE DI GESSOPALENA



Regolamento per l'esercizio delle attività di commercio sulle aree pubbliche

Approvato con delibera del C.C. 3/2017

SOMMARIO

CAPO I MERCATI – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Disciplina attività mercatali e campo di applicazione del presente regolamento

Art. 2 - Classificazione dei mercati

Art. 3 - Aree mercatali. Definizioni e localizzazioni

Art. 4 - Criteri per l'assegnazione dei posteggi

Art. 5 - Disponibilità dei posteggi

Art. 6 - Riassegnazione dei posti per miglioria

Art. 7 - Riassegnazione posteggi per trasferimento del mercato

Art. 8 - Ampliamento del posteggio

Art. 9 - Disposizioni per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati

Art. 10 - Tenuta del registro delle presenze

Art. 11 - Computo delle assenze delle aziende titolari e presenze degli spuntisti

Art. 12 - Aggiornamento delle presenze a seguito di rilascio di autorizzazione

Art. 13 - Durata di concessione dei posteggi - Occupazione

Art. 14 - Revoca della concessione decennale del posteggio

Art. 15 - Disposizioni in materia di subingresso

Art. 16 - Obbligo di esibire l'autorizzazione

Art. 17 - Circolazione nelle aree di mercato

Art. 18 - Sistemazione dei banchi e delle attrezzature di vendita

Art. 19 - Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita

Art. 20 - Norme igienico sanitarie

Art. 21 - Determinazione degli orari

Art. 22 - Mercato settimanale comunale

CAPO II FIERE E COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Disciplina delle Fiere

Art. 23 - Classificazione delle fiere

Art. 24 - Disciplina delle fiere straordinarie

Art. 25 - Disciplina delle fiere ordinarie. Assegnazione dei posteggi

Art. 26 - Computo del registro delle presenze

Art. 27 - Computo assenze dei titolari e presenze degli spuntisti

Art. 28 - Revoca dell'autorizzazione

Disciplina del Commercio itinerante

Art. 29 - Modalità del commercio svolto in forma itinerante e determinazione degli orari

Art. 30 - Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante

Art. 31- Applicabilità altre disposizioni

Art. 32 - Vendite a domicilio

CAPO III

**DISPOSIZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL MERCATO AGRICOLO RISERVATO
ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI**

Art. 33 - Finalità

Art. 34 - Modalità e condizioni di partecipazione

Art. 35 - Presentazione delle domande

Art. 36 - Affidamento gestione

Art. 37 - Monitoraggio dei prezzi

Art. 38 - Caratteristiche dei posteggi

Art. 39 - Ubicazione del mercato - Calendario - Orari

Art. 40 - Utilizzo dei mezzi

Art. 41 - Durata della concessione del posteggio

Art. 42 - Obblighi dei partecipanti

Art. 43 - Pulizia del suolo pubblico

Art. 44 - Disposizioni igienico -sanitarie

Art. 45 - Attività collaterali

Art. 46 - Sanzioni

CAPO IV

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E NORME DI CHIUSURA

Art. 47 - Sanzioni

Art. 48 - Disposizioni finali

CAPO I

MERCATI – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Disciplina attività mercatali e campo di applicazione del presente regolamento

Il presente regolamento disciplina le attività economiche di commercializzazione sulle aree pubbliche, esercitate dagli operatori nelle diverse tipologie di mercati istituiti dal Comune di Gessopalena nonché nelle fiere tradizionali e negli ambiti a tale scopo individuati in armonia con le vigenti disposizioni che regolano la materia.

Art. 2 - Classificazione dei mercati

I mercati al dettaglio su aree pubbliche, annuali o stagionali, vengono classificati nel seguente modo:

- a) **mercati ordinari**, allorché non sussistano limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare a predeterminate specializzazioni merceologiche taluni posteggi sia pure nei limiti di legge della loro entità complessiva, salvo i limiti di legge previsti per i coltivatori diretti;
- b) **mercati specializzati**, nell'eventualità che tutti i posteggi siano organizzati:
 - 1. per settori (alimentare e non alimentare);
 - 2. per specializzazioni (le segmentazioni merceologiche interne ai settori);
 - 3. per settori e per specializzazioni merceologiche;
- c) **mercati straordinari**, configurabili alla stregua di mercati ordinari o a merceologia esclusiva, che si svolgono nella stessa area e con i medesimi operatori, ma in giorni diversi rispetto a questi;
- d) **mercati in forma sperimentale** configurabili in eventi di carattere non ricorrente, indetti al fine di promuovere e valorizzare il tessuto urbano e particolari porzioni di territorio;
- e) **stagionali** quando si svolgono in uno più periodi dell'anno legati alle caratteristiche climatiche e turistiche del Comune.

Art. 3 - Aree mercatali. Definizioni e localizzazioni

Per area mercatale si intende l'area pubblica della quale il Comune abbia la disponibilità, attrezzata o meno, coperta o scoperta, destinata all'esercizio dell'attività di vendita per uno o più giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande e l'erogazione di pubblici servizi.

La localizzazione, la configurazione e l'articolazione del mercato sono individuati attraverso apposita deliberazione della Giunta Comunale.

L'area del mercato è configurata da specifica planimetria, parte integrante della deliberazione di cui al precedente comma, dalla quale si evidenziano l'ampiezza complessiva dell'area stessa, la superficie dei posteggi, numerati progressivamente, l'esatta collocazione e delimitazione.

Art. 4 - Criteri per l'assegnazione dei posteggi

I posteggi individuati a seguito dell'istituzione delle aree mercatali, vengono assegnati previo bando da pubblicare secondo le norme vigenti.

Possono partecipare al bando i soggetti in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, rilasciata ai sensi della L.R. 30 agosto 2016, n. 30 TITOLO V, nonché in possesso dei requisiti previsti dalla medesima legge.

La formazione della graduatoria viene effettuata applicando nell'ordine i seguenti criteri:

a) ampliamento del mercato

- maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito del mercato;
- anzianità dell'attività maturata con l'iscrizione nel registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;
- diversificazione delle categorie merceologiche ritenute attrattive per il mercato intese a qualificare maggiormente i settori commerciali di appartenenza previsti dalla normativa vigente ed indicate negli appositi bandi;
- operatore disabile ai sensi della legge 05/02/1992, n. 104 e della legge 30/03/1971, n. 118;
- ordine cronologico di presentazione delle domande (per quelle spedite a mezzo posta, si prende in considerazione il timbro postale dell'ufficio accettante, per le altre la data di protocollo).

b) mercato di nuova istituzione

- maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;
- provenienza da mercato soppresso nell'ambito del territorio comunale;
- diversificazione delle categorie merceologiche ritenute attrattive per il mercato intese a qualificare maggiormente i settori commerciali di appartenenza previsti dalla normativa vigente ed indicate negli appositi bandi;
- operatore disabile ai sensi della legge 05/02/1992, n. 104 e della legge 30/03/1971, n. 118;
- ordine cronologico di presentazione delle domande. (Per quelle spedite a mezzo posta, si prende in considerazione il timbro postale dell'ufficio accettante, per le altre la data di protocollo).

In caso di parità, l'ordine di graduatoria verrà definito mediante sorteggio.

Ogni operatore procederà alla scelta del posteggio, fra quelli individuati preventivamente dal Comune, secondo l'ordine della graduatoria formata in base ai suddetti criteri.

Nel caso di mercato di nuova istituzione, prima della pubblicazione del bando di cui al comma 1, i posteggi verranno rassegnati, fra gli operatori già concessionari di posteggio nel mercato e che ne faranno esplicita richiesta, secondo le modalità di cui al precedente comma 3; eventuali posteggi residui saranno assegnati a mezzo bando.

La graduatoria formata applicando i criteri di cui al comma 2 è valida fino ad esaurimento della stessa per concessione di posteggio a tutti gli operatori e comunque un periodo non superiore a dieci anni.

Art. 5 - Disponibilità dei posteggi

La disponibilità di posteggi, oltre che dalle aree di nuova istituzione ovvero dall'ampliamento del mercato esistente, di cui al precedente articolo 4, può derivare:

- a) dalla rinuncia a posteggi esistenti precedentemente assegnati;
- b) dall'incremento del numero dei posteggi in aree mercatali;
- c) dalla istituzione di mercati stagionali o sperimentali;
- d) dalla revoca di posteggi già concessi.

L'assegnazione di eventuali posteggi resisi liberi per i motivi suddetti avverrà attraverso l'automatico scorrimento della graduatoria in corso di validità e, in mancanza della stessa, attraverso nuovo bando pubblico.

Art. 6 - Riassegnazione dei posti per miglioria

Gli spostamenti di assegnazione dei posteggi per migliorare gli assetti e l'efficienza delle aree mercatali, riguardano gli operatori già in possesso di concessione. La ridefinizione della assegnazioni viene operata,

previa deliberazione della Giunta Comunale, dal Responsabile del Settore sulla base delle graduatorie formulate ai sensi del presente Regolamento e della normativa vigente, tenendo conto dei posteggi.

Art. 7 - Riassegnazione posteggi per trasferimento del mercato

Nel caso di trasferimento dell'area mercatale in un periodo di vigenza della graduatoria attraverso la quale i commercianti hanno ottenuto l'assegnazione del posteggio nell'area soppressa, l'assegnazione dei nuovi posteggi avverrà con il medesimo criterio di cui all'art. 4 del presente Regolamento e secondo l'ordine di graduatorie in essere.

Art. 8 - Ampliamento del posteggio

Non è consentito l'ampliamento dei singoli posteggi assegnati in concessione oltre l'area assegnata dal Comune.

Art. 9 - Disposizioni per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati

L'operatore assegnatario, nella giornata di mercato, deve essere presente entro le ore 8:00. In caso di ritardo, causato da comprovati gravi motivi, lo stesso, sempre entro tale orario, deve darne preventiva comunicazione telefonica agli organi di vigilanza. Il posteggio sarà tenuto a disposizione dell'interessato non oltre mezz'ora dalla formalizzazione del riscontro delle presenze, ossia fino alle ore 8:30.

Qualora il titolare non si presenti o non dia comunicazione preventiva agli organi di vigilanza entro il termine previsto, questi ultimi provvedono all'assegnazione del posto ad altri operatori interessati. Le postazioni temporaneamente non occupate, per assenza dell'azienda titolare, sono assegnate giornalmente sulla base dei criteri fissati dalla L.R. 30 agosto 2016, n. 30 TITOLO V.

Non possono in ogni caso concorrere gli operatori:

- a) già concessionari, anche di un solo posteggio, nell'ambito dello stesso mercato;
- b) sprovvisti dell'autorizzazione in originale per l'esercizio del commercio in forma itinerante su aree pubbliche.

Art. 10 - Tenuta del registro delle presenze

E' istituito il registro delle presenze degli operatori mercatali, per ogni singolo mercato. Il registro, vidimato su ogni foglio con timbro del Comune, è tenuto a cura degli organi di vigilanza.

Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sui mercati, è necessaria l'effettiva partecipazione dell'operatore, oppure di un suo dipendente o di un collaboratore familiare, in ogni caso muniti dell'autorizzazione in originale e di valido documento personale per la sua identificazione da parte degli organi di controllo.

Qualora l'operatore risulti assegnatario di posteggio e/o spuntista e non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la chiusura del mercato, la correlativa presenza verrà annullata a tutti gli effetti, salvo cause di comprovata forza maggiore.

Art. 11 - Computo delle assenze delle aziende titolari e presenze degli spuntisti

In armonia con le vigenti disposizioni legislative, non si considerano:

- a) le assenze dell'azienda titolare in caso di eventi atmosferici avversi che hanno determinato l'annullamento dell'attività mercatale da parte degli organi preposti alla vigilanza;

b) le assenze dell'azienda titolare maturate sui mercati straordinari.

I periodi di astensione dell'attività motivati da malattia, gravidanza e servizio militare debbono essere debitamente giustificati dall'operatore commerciale entro il termine massimo di dieci giorni dall'assenza dal mercato.

Art. 12 - Aggiornamento delle presenze a seguito di rilascio di autorizzazione

L'assegnatario del posteggio secondo la graduatoria vigente è tenuto a ritirare l'atto di concessione presso gli uffici comunali prima dello svolgimento dell'attività mercatale immediatamente successiva all'assegnazione del posteggio.

Il mancato ritiro dei titoli autorizzativi, senza idonea giustificazione, prima dell'inizio dell'attività mercatale, comporta l'automatica decadenza dell'assegnazione del posteggio e della posizione utile in graduatoria.

Art. 13 - Durata di concessione dei posteggi - Occupazione

Le concessioni dei posteggi sono rilasciate con validità decennale, limitatamente al giorno o ai giorni di concessione.

Entità e modalità di versamento delle somme dovute all'Ente per l'occupazione del suolo pubblico sono determinati sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia finanziaria.

Le concessioni annuali aventi validità decennale sono assoggettate al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche.

Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente agli agenti preposti alla vigilanza dell'area di mercato, i quali rilasceranno quietanza da apposito bollettario.

Il riscontro del mancato o non integrale pagamento degli oneri dovuti comporta, da parte del settore preposto al rilascio della concessione del posteggio, l'avvio del procedimento, ai sensi di legge, volto alla sospensione della validità della concessione per il periodo individuato nel provvedimento stesso e la fissazione di un termine ultimo per il pagamento, con avviso che in caso di inadempimento, si procederà alla revoca "ex lege" del posteggio stesso.

In caso di mancato pagamento nel termine assegnato, si procederà alla revoca del posteggio e conseguentemente dell'autorizzazione amministrativa, oltre alla messa in mora relativamente alla somma dovuta addizionata delle sanzioni stabilite dalle norme vigenti in materia.

Art. 14 - Revoca della concessione decennale del posteggio

La concessione e la relativa autorizzazione sono revocate nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo, anche non consecutivi, complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare da comprovarsi attraverso apposita documentazione.

L'autorizzazione è inoltre revocata nel caso in cui l'operatore:

- a. non risulti più in possesso dei requisiti morali e/o professionali di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 114/98;
- b. non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- c. non adempia agli obblighi o agli impegni previsti negli appositi bandi per l'assegnazione dei posteggi e che hanno costituito criterio prioritario nella formazione delle graduatorie.

Le concessioni di posteggio possono essere revocate per motivi di viabilità, traffico e pubblico interesse. In questo caso l'operatore ha diritto ad ottenere, nel territorio comunale, un altro posteggio di uguali dimensioni localizzato in conformità a scelte concordate con i rappresentanti degli operatori presenti nel mercato.

Ai fini del presente regolamento la revoca dell'autorizzazione e della relativa concessione avviene mediante la seguente procedura:

- a. contestazione dell'infrazione all'interessato;
- b. dieci giorni per le controdeduzioni;
- c. decisione finale in ordine alla revoca.

I presupposti e le condizioni che determinano la revoca della concessione e della relativa autorizzazione debbono essere immediatamente contestati all'interessato il quale, entro dieci giorni, può presentare osservazioni e giustificazioni. Conclusa la fase di contestazione, il Responsabile del Settore, provvede ad emanare formale atto di revoca nel caso in cui ritenga di non accogliere le osservazioni.

Art. 15 - Disposizioni in materia di subingresso

Il trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda non preclude la continuazione dell'attività ed è soggetto alla sola comunicazione da effettuarsi entro 60 giorni al Comune di Gessopalena o, in caso di attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, al Comune di residenza del dante causa a condizione che egli abbia i titoli e requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs. n. 114/1998.

E' fatta salva la possibilità, da parte degli eredi, di trasferire ad altri, anche prima del conseguimento dei requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione dell'azienda sempre che i subentranti provvedano ad acquisire tutti i requisiti previsti dalla legge prima di esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche.

Art. 16 - Obbligo di esibire l'autorizzazione

In aderenza alle vigenti disposizioni, agli operatori è fatto obbligo di esibire l'autorizzazione in originale e valido documento di riconoscimento, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 17 - Circolazione nelle aree di mercato

Nelle fasce orarie prefissate per l'allestimento dei banchi, per l'effettuazione delle vendite e per lo sgombero dell'area, sono vietate la sosta e il transito di tutti i veicoli, comprese le biciclette se non condotte a mano, diversi da quelli degli operatori del mercato e dai mezzi di pronto intervento.

Art. 18 - Sistemazione dei banchi e delle attrezzature di vendita

I banchi di vendita, gli automarket o altri automezzi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio, in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.

I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale ad uso degli operatori commerciali possono sostare nelle aree di mercato purché nello spazio del posteggio loro assegnato. Nel caso ciò non fosse possibile, dovranno essere posteggiati nei luoghi di sosta consentiti.

Coloro che ammodernando le proprie attrezzature intendessero utilizzare automarket o mezzi attrezzati di dimensioni superiori a quelle del posteggio dovranno presentare apposita istanza per ottenere un altro posteggio di idonea dimensione. In caso negativo non sarà possibile utilizzare dette nuove strutture.

In ogni caso dev'essere garantito il transito ai mezzi di emergenza e di pronto intervento.

Non è consentito ostruire ingressi di abitazioni o negozi.

Art. 19 - Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita

Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività, da cui resta escluso in ogni caso il Comune che non risponderà altresì di furti, incendi ed altri danni al materiale e/o merci esposte provocati da colpa, dolo o calamità naturali.

Al titolare del posteggio è vietato danneggiare, imbrattare o alterare in alcun modo lo spazio occupato e la proprietà comunale ed ha l'obbligo di mantenerlo in ordine e di provvedere, a fine vendita, alla rimozione dei rifiuti dal suolo pubblico e allo smaltimento in proprio, così pure alla rimozione di ogni attrezzatura, mezzo o dotazione impiegati nell'esercizio dell'attività, al fine di rendere tale spazio nelle condizioni di fruibilità così come consegnato all'inizio dell'attività giornaliera.

E' obbligatoria la presenza dell'operatore nel posteggio assegnato per tutta la durata del mercato e il posteggio non deve rimanere incustodito.

Le tende di protezione al banco di vendita e quant'altro avente tale finalità non possono sporgere sul fronte delle corsie per oltre 50 cm rispetto alla linea perimetrale degli ambiti assegnati e devono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a 2,50 metri. Tali sporgenze potranno essere ridotte dall'Amministrazione Comunale per esigenze di viabilità.

Tutte le attrezzature utilizzate nell'ambito del mercato devono essere dotate di certificati ai sensi di legge che ne garantiscano la sicurezza. Gli automarket che forniscono prodotti di rosticceria e/o gastronomia devono, altresì, essere dotati di mezzi omologati per l'estinzione degli incendi, che devono essere tenuti in perfetta efficienza secondo le modalità di legge.

E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori e di amplificazione della voce e dei suoni.

E' vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti, anche se attigui.

E' vietato concedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio.

E' vietato occupare una superficie maggiore o diversa da quella concessa o occupare spazi comuni riservati al transito, marciapiedi o comunque spazi non in concessione.

E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte o con pacchi sorpresa.

Gli operatori esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, etichettatura delle merci esposte, vendite straordinarie, vendite a peso netto, previa taratura della bilancia, ed ogni altra disposizione di legge.

La vendita di cose usate dovrà essere pubblicizzata in maniera ben visibile al fine di tutelare l'acquirente.

E' vietato esporre e commercializzare prodotti diversi da quelli autorizzati.

Art. 20 - Norme igienico sanitarie

La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza e controllo dell'Autorità sanitaria.

I prodotti alimentari dovranno essere detenuti ad un'altezza non inferiore a m.1,00 dal suolo. Le autorizzazioni sanitarie di coloro che sono addetti alla vendita e alla manipolazione dei prodotti devono essere esibiti in originale agli organi di vigilanza.

Art. 21 - Determinazione degli orari

Ai sensi di legge, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base:

- a) degli indirizzi regionali di volta in volta formulati;
- b) di un armonico coordinamento con la disciplina generale degli orari delle "attività commerciali" e servizi pubblici del territorio comunale.

Art. 22 - Mercato settimanale comunale

Il mercato settimanale ordinario si svolge, nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento nei giorni e nelle aree individuate dalla Giunta Comunale, secondo quanto previsto dall'art. 3 del presente Regolamento.

In occasione di manifestazione ed eventi che interessino l'area mercatale o per motivi di pubblico interesse, con provvedimento del Sindaco, l'area mercatale, tutta o in parte, può essere temporaneamente spostata in apposite aree alternative appositamente individuate.

CAPO II FIERE E COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Disciplina delle Fiere

Art. 23 - Classificazione delle fiere

Ai sensi delle vigenti disposizioni regionali, le seguenti manifestazioni sono classificate in:

- a) **fiere ordinarie**, se al loro interno non sono disposte limitazioni di carattere merceologico e sussiste la possibilità di destinare a predeterminate specializzazioni fino al due per cento delle postazioni previste;
- b) **fiere a merceologia esclusiva**, nell'eventualità che tutti i posteggi siano organizzati:
 - 1. per settori;
 - 2. per specializzazioni merceologiche
 - 3. per settori e per specializzazioni merceologiche;
- c) **fiere straordinarie**, se all'atto della loro istituzione, vengono programmate non più di due edizioni con le stesse modalità sia organizzative che commerciali.

Agli effetti di cui al precedente comma, si intendono:

- a) per settori, quello alimentare e non alimentare;

b) per specializzazioni, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

La localizzazione di tutte le tipologie fieristiche è individuata secondo i criteri di cui all'art.3.

Art. 24 - Disciplina delle fiere straordinarie

Per fiere straordinarie si intende l'evento commerciale che si svolge su aree pubbliche di cui il Comune abbia la disponibilità, indetto al fine di promuovere e valorizzare il tessuto urbano e particolari porzioni del territorio, nonché attività economiche, sociali, culturali o particolari tipologie merceologiche o produttive.

L'effettuazione delle fiere straordinarie è disciplinata dalle seguenti regole metodologiche ed avviene su iniziativa del Comune e/o di altre entità private nell'ipotesi di proposte che pervengano al Comune, i soggetti promotori elaborano un progetto organizzativo nel quale debbono essere esplicitati:

- le finalità dell'iniziativa;
- i settori o le specializzazioni merceologiche caratterizzanti le attività prese in considerazione;
- le aree richieste e la loro localizzazione;
- le modalità di allestimento e le caratteristiche delle attrezzature di vendita;
- il numero di posteggi ed il relativo dimensionamento;
- gli operatori interessati, da indicarsi nominativamente.

Il progetto deve essere sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto alla data prevista dell'iniziativa.

Il rilascio della concessione per l'occupazione degli spazi pubblici deve considerarsi, a tutti gli effetti, quale approvazione del progetto organizzativo e titolo idoneo allo svolgimento delle fiere, fatta salva la possibilità di impartire le prescrizioni del caso.

Gli operatori indicati hanno titolo ad esercitare l'attività di vendita se muniti delle autorizzazioni di legge.

Art. 25 - Disciplina delle fiere ordinarie. Assegnazione dei posteggi

L'assegnazione di postazioni in concessione è effettuata sulla base dei criteri stabiliti all'art. 4 del presente Regolamento.

La disponibilità di posteggi liberi e il relativo bando per l'assegnazione degli stessi sino resi noti, con avviso pubblico da esporsi all'Albo Pretorio del Comune ed in ogni altro luogo pubblico utile allo scopo, con l'indicazione dei termini ed ogni altra eventuale modalità da osservarsi ai fini della presentazione delle domande di assegnazione.

Non è consentito all'operatore detenere, a qualsiasi titolo, nella stessa fiera, più di una postazione.

Le domande presentate da operatori già titolari di un posteggio nell'ambito della stessa fiera non vengono prese in considerazione ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.

L'assegnazione, a qualunque titolo effettuata, avviene nel rispetto dei settori e delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinati.

Le graduatorie sono disponibili ed in visione presso gli uffici del Comune per chiunque ne abbia interesse.

L'operatore assegnatario, che nel giorno di svolgimento della fiera, non sia presente almeno 30 minuti prima dell'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'attribuzione del posto ad altro operatore non titolare di assegnazione di posteggio ma pronto alla vendita.

Gli operatori che, per comprovabili cause di forza maggiore, non partecipano alla fiera possono ottenere, dietro motivata istanza in carta semplice, il rimborso delle eventuali somme versate quale diritto di accesso alla manifestazione.

Art. 26 - Computo del registro delle presenze

Il computo delle presenze maturate viene operato in base alle disposizioni di cui all'art.11 del presente Regolamento.

Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sulle fiere, così come previsto dalle attuali norme, si considera esclusivamente l'effettiva partecipazione all'intero periodo della manifestazione.

L'operatore assegnatario di posteggio che non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite, se non specificatamente autorizzato, è considerato assente, fatti salvi i casi di forza maggiore.

La mancata presenza per due anni consecutivi nella fiera, comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

Art. 27 - Computo assenze dei titolari e presenze degli spuntisti

Il computo delle assenze dei titolari e delle presenze degli spuntisti avviene mediante la procedura di cui al precedente art. 9.

Art. 28 - Revoca dell'autorizzazione

La revoca della concessione del posteggio avviene mediante la procedura di cui al precedente art. 14.

Disciplina del Commercio itinerante

Art. 29 - Modalità del commercio svolto in forma itinerante e determinazione degli orari

L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto mediante esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto senza l'ausilio di banchi, strutture o dotazioni utilizzabili da terra.

Ai sensi delle normative vigenti, l'orario di vendita per l'esercizio del commercio itinerante è in genere conformato all'orario di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi commerciali presenti sul territorio comunale; può essere modificato attraverso opportuna disposizione del Sindaco.

Art. 30 - Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante

L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche, esclusivamente in forma itinerante, abilita alla vendita a domicilio del consumatore nonché nei locali dove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e di svago nonché su ogni area pubblica non vietata con mezzi motorizzati

o altro, a condizione che la merce venga esposta esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. Nel caso di vendita a domicilio del consumatore si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 78, della L.R. n. 11/2008.

L'operatore in forma itinerante osserva gli orari determinati dall'Amministrazione, non può avere concessioni di posteggio collegate alla sua autorizzazione, può sostare nelle aree appositamente individuate dal Comune per un massimo di due ore nello stesso punto e a distanza di almeno 300 metri tra una sosta e l'altra ed è comunque soggetto, nell'esercizio della sua attività itinerante, alle prescrizioni del Codice della Strada.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato per motivi di polizia stradale, annonaria, igienico-sanitari e di pubblico interesse in tutte quelle aree particolari stabilite dall'Amministrazione Comunale con apposita ordinanza sindacale, oltretutto nei casi previsti dalla suddette normative di settore.

Art. 31- Applicabilità altre disposizioni

Ai fini della disciplina del commercio su aree pubbliche, per le fiere e per il commercio svolto in forma itinerante valgono, in quanto applicabili, le restanti disposizioni di cui al presente Regolamento.

Art. 32 - Vendite a domicilio

Ai sensi dell'art. 29 - punto 4 – D.lgs. 114/98 le vendite al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di studio, di cura, di intrattenimento e svago, sono consentite su tutto il territorio comunale.

CAPO III DISPOSIZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL MERCATO AGRICOLO RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Art. 33 - Finalità

Il Comune di Gessopalena istituisce un mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 29 dicembre 2007.

L'istituzione del mercato agricolo denominato "Mercato agricolo di Gessopalena" persegue le seguenti finalità:

- promuovere lo sviluppo di mercati in cui gli imprenditori agricoli, nell'esercizio dell'attività di vendita diretta, possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione;
- promuovere l'attività di vendita delle imprese agricole operanti nell'ambito territoriale che si impegnino a rispettare determinati requisiti di qualità e di trasparenza nell'esercizio dell'attività di vendita;
- promuovere la conoscenza della cultura rurale e delle produzioni agricole locali;
- promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita;
- promuovere il valore della stagionalità dei prodotti locali spesso strettamente connessa alla salubrità degli alimenti;

- garantire l'acquisto di merce fresca e di stagione;
- individuare la tracciabilità del prodotto e quindi la garanzia della sua provenienza;
- favorire la riduzione del prezzo di vendita al dettaglio con la garanzia di un giusto guadagno per il produttore, attraverso l'eliminazione di intermediari ;
- favorire l'accesso alla distribuzione diretta ai consumatori dei prodotti biologici;
- ridurre i tempi di trasporto delle merci con benefici sia per l'ambiente sia per la sicurezza stradale.

Art. 34 - Modalità e condizioni di partecipazione

Possono partecipare al mercato agricolo gli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'art.1 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n.228, iscritti nel registro delle imprese e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n.228, la cui azienda agricola sia ubicata preferibilmente nel Comune di Gessopalena e in subordine, in Comuni contermini, in Comuni ubicati nella Provincia di Chieti, e nel territorio della Regione Abruzzo.

Considerate le finalità di promozione e valorizzazione dei prodotti del territorio, la vendita diretta da parte degli agricoltori dovrà essere effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. vendita diretta di prodotti provenienti di norma dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile;
2. vendita di prodotti conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

Art. 35 - Presentazione delle domande

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che intendono partecipare al mercato agricolo, devono presentare domanda al Comune.

La domanda, in bollo, oltre a indicare le generalità del richiedente, l'iscrizione nel registro delle imprese e l'ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e la richiesta di assegnazione di un posteggio nel mercato agricolo di Gessopalena.

Alla domanda deve essere allegata apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 contenente le seguenti informazioni:

- anagrafica completa dell'azienda richiedente;
- descrizione delle attività aziendali;
- indicazione delle modalità di allevamento e di coltivazione;
- stima della quantità di prodotti che potranno essere posti in vendita e della relativa stagionalità.

La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati:

- copia della comunicazione/ Dia al SUAP del luogo ove ha sede l'azienda di produzione ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 228 o di precedenti autorizzazioni amministrative sanitarie possedute;
- copia del documento d'identità del richiedente in corso di validità.

La partecipazione al mercato agricolo è subordinata al rispetto, in sede di comunicazione al SUAP da parte delle aziende, delle normative vigenti in materia contributiva e fiscale, sanitaria e amministrativa e dovrà tenere conto delle disposizioni vigenti a tutela dei consumatori.

Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

La presentazione della domanda di partecipazione implica l'accettazione integrale delle norme di cui al presente regolamento.

Le domande sono esaminate in ordine di presentazione e i posteggi assegnati secondo l'ordine cronologico di ricezione al Protocollo del Comune, tenendo conto della data e del numero di protocollo. I posteggi sono assegnati fino ad esaurimento delle disponibilità.

Le ulteriori domande di partecipazione che non possano essere soddisfatte al momento, sono esaminate e, se regolari, inserite in un elenco secondo l'ordine cronologico di ricezione al protocollo del Comune, tenendo conto della data e del numero di protocollo in attesa di posteggi disponibili.

Agli aventi diritto, il Comune provvede alla concessione di un posteggio, valida esclusivamente per esercitare l'attività di vendita nel mercato agricolo, nei giorni e negli orari di svolgimento, non cedibile né alienabile che, in caso di rinuncia, cessazione dell'attività o revoca perde ogni efficacia

Art. 36 - Affidamento gestione

Il Comune per ragioni tecniche- organizzative o per motivi di economicità, per la gestione del mercato può avvalersi di organismi di comprovata capacità e consolidata esperienza nel settore agricolo (associazioni di categoria), con affidamento mediante apposita deliberazione di Giunta Comunale .

Il soggetto pubblico o privato incaricato dalla Giunta Comunale della gestione del mercato e dell'area ad esso adibita, provvederà, nel rispetto del presente regolamento e della convenzione stipulata con il Comune all'espletamento di quanto necessario sotto l'aspetto tecnico e amministrativo per lo svolgimento del medesimo.

Nel caso il Comune si avvalga della facoltà di cui ai punti precedenti, le domande dovranno essere inoltrate al soggetto individuato.

Art. 37 - Monitoraggio dei prezzi

I prezzi dei prodotti posti in vendita saranno oggetto di monitoraggio.

Art. 38 - Caratteristiche dei posteggi

I posteggi, il cui numero massimo viene fissato dalla Giunta comunale, sono destinati alla seguenti categorie merceologiche:

- prodotti orto-frutticoli e derivati

- vino e distillati e altri prodotti connessi o derivati dalla produzione di uve
- carni salumi e insaccati in genere ;
- pane e prodotti da forno;
- prodotti lattiero -caseari;
- miele e altri prodotti derivati dall' apicoltura ;
- prodotti ottenuti a seguito manipolazione/trasformazione;
- erbe officinali
- olio e derivati;
- produzioni florovivaistiche
- cereali e derivati ;
- pesci e prodotti di acquacoltura ;
- prodotti da agricoltura biologica.

Art. 39 - Ubicazione del mercato - Calendario - Orari

La localizzazione, la configurazione e l'articolazione del mercato sono individuati attraverso apposita deliberazione della Giunta Comunale.

L'area del mercato è configurata da specifica planimetria, parte integrante della deliberazione di cui al precedente comma, dalla quale si evidenziano l'ampiezza complessiva dell'area stessa, la superficie dei posteggi, numerati progressivamente, l'esatta collocazione e delimitazione.

L'orario e la periodicità del mercato sono stabiliti con provvedimento della Giunta comunale.

Per ragioni indifferibili ed urgenti, o in occasione di particolari di particolari festività e di manifestazioni culturali o turistiche, il Sindaco con proprio provvedimento potrà sospendere l'attività del mercato ovvero trasferirla temporaneamente in altro luogo.

Il mercato, salvo diverse disposizioni di legge non si svolge in occasione delle seguenti festività e manifestazioni: 1° gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Natale e Santo Stefano.

Art. 40 - Utilizzo dei mezzi

Dopo lo scarico delle merci, gli automezzi devono essere parcheggiati fuori dell'area di vendita, ad eccezione dei veicoli attrezzati, necessari alla vendita di prodotti in regime di temperatura controllata.

Art. 41 - Durata della concessione del posteggio

L'assegnazione dei posteggi ha validità annuale e può essere anticipata in caso di comunicazione di rinuncia o di cessazione dell'attività oppure fino alla revoca .

Ogni operatore è tenuto a partecipare al mercato agricolo sottoscrivendo un impegno a parteciparvi con continuità, senza interruzioni.

Sarà possibile interrompere la partecipazione al mercato solo per le seguenti motivazioni:

- in caso di gravi impedimenti familiari;
- per malattia;
- per cessazione dell'attività agricola;
- per cessazione o insufficienza della produzione per cui l'azienda ha presentato domanda di partecipazione.

L'operatore che intende cessare la partecipazione al mercato agricolo deve comunicarlo per iscritto al Comune con un preavviso di almeno un mese.

Art. 42 - Obblighi dei partecipanti

Ogni operatore è tenuto al pagamento delle tasse e tariffe secondo quanto stabilito dall'art. 13 del presente regolamento.

Art. 43 - Pulizia del suolo pubblico

Al termine dell'orario di vendita, prima di lasciare libero il posteggio, ogni operatore deve provvedere alla raccolta dei rifiuti derivanti dall'esercizio dell'attività, lasciando l'area sgombra.

Art. 44 - Disposizioni igienico -sanitarie

Il mercato agricolo si svolge nel rispetto delle disposizioni igienico -sanitarie di cui al Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004.

Art. 45 - Attività collaterali

All'interno del mercato agricolo possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.

In tali occasioni sarà possibile la partecipazione anche di esperti del settore dell'alimentare la cui attività sia rispondente alle caratteristiche del mercato agricolo o dell'iniziativa particolare.

Art. 46 - Sanzioni

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente capo è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 fino ad un massimo di euro 500,00. La sanzione sarà comminata secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i. .

CAPO IV
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E NORME DI CHIUSURA

Art. 47 - Sanzioni

Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dalla L.R. 30 agosto 2016, n. 30 TITOLO V nonché al Titolo X del D. Lgs. n. 114/1998.

Le forze dell'Ordine e gli organi di vigilanza sono chiamati a verificare il rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento.

Art. 48 - Disposizioni finali

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento e la contestuale adozione di tutti gli adempimenti previsti (bando pubblico, graduatoria, assegnazioni posteggi ed autorizzazioni) vengono meno tutte le autorizzazioni precedentemente rilasciate a qualunque titolo per l'esercizio di attività commerciali su aree pubbliche, nonché ogni precedente regolamentazione della materia in oggetto contrastante con il presente regolamento.

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 30 agosto 2016, n. 30 TITOLO V e al Titolo X del D.Lgs. n. 114/1998.